

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis. — 1. In relazione alle esigenze determinate dal processo di perequazione dei trattamenti economici della dirigenza scolastica, le risorse integrative per il Contratto della V area dirigenziale sono determinate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100 milioni;  
2006: — 100 milioni;  
2007: — 100 milioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**14. 02.** (ex 14. 015.) Capitelli, Sasso, Grignaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Titti De Simone.

**(A.C. 5310-bis — Sezione 4)**

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 16.**

*(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).*

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

2. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.

3. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera.

*(I commi dal 4 al 7 sono stati stralciati).*

8. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

9. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 16.**

*(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui superalcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**16. 1.** (ex 16. 29). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Colasio, Sasso.

*Sopprimere il comma 1.*

**16. 2.** (ex 16. 61.) Dario Galli, Sergio Rossi.

*Sopprimere il comma 2.*

**16. 3.** (ex 16. 44). Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Squeglia, Lettieri.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione di una quota pari al turn over realizzato al termine dell'anno scolastico 2004.*

**16. 4.** (ex 16. 53). Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Squeglia, Lettieri, Rosato.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Deroghe alla consistenza numerica di cui al comma 2 sono previste per le seguenti finalità:

*a)* impedire che il numero medio degli alunni per classe di ogni istituzione scolastica sia superiore a quello dell'anno precedente;

*b)* assicurare, nelle singole istituzioni scolastiche, la presenza di un insegnante con le funzioni di mediatore culturale almeno ogni dieci alunni stranieri, nonché un adeguato numero di insegnanti di sostegno in presenza di alunni diversamente abili che non possono essere inseriti in misura maggiore ad una unità in classi che non superino i venti alunni.

*2-ter.* Per garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 500 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 6.*

**16. 5.** (ex 16. 30). Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Agostini, Russo Spena, Duilio, Villetti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Cusumano.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 29, sopprimere il comma 6;*

*all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**16. 6.** (ex 16. 23. ) Titti De Simone, Russo Spina.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: per l'anno 2005 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005;*

*sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 800 milioni di euro.*

**16. 7.** (ex 16. 75). Villetti.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 8.** (ex 16. 56.) Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Squeglia, Lettieri.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: è impartito fino alla fine del comma con le seguenti: è assicurato tramite assunzione in organico di diritto di docenti in possesso dei requisiti necessari.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

ART. 37-ter — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria

sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

3. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

ART. 37-*quater* — 1. All'articolo 12, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

2. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (NOx). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

ART. 37-*quinquies* — 1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-*sexies* — 1. La lettera *b*), comma 1, dell'articolo 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è abrogata. Tale disposizione si applica a partire dal reddito maturato nell'anno 2004.

16. 9. (ex 16. 26. ) Russo Spena, Giordano, Titti De Simone, Sasso, Colasio.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

16. 10. (ex 16. 14). Titti De Simone, Russo Spena, Sasso, Capitelli, Colasio.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-*bis*. Gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-*bis*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 2 per cento.

16. 11. (ex 16. 51). Grignaffini, Colasio, Titti De Simone, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Michele Ventura.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Per l'attuazione della generalizzazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 110 milioni di euro.

16. 12. (ex 16. 21). Titti De Simone, Russo Spena, Pistone, Bellillo, Giulietti, Lolli, Sasso, Colasio, Capitelli.

*Al comma 8, sostituire le parole: 110 milioni di euro, con le seguenti: 344 milioni di euro.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 13.** (ex 16. 47). Colasio, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi, Squeglia, Lettieri.

*Al comma 8 sostituire le parole: 110 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 14.** (ex 16. 48). Grignaffini, Colasio, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

*Al comma 8, sostituire le parole: 110 milioni di euro con la seguente: 200 milioni di euro.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

**16. 15.** (ex 16. 25). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

*Al comma 8 sopprimere le parole: anticipo delle iscrizioni e.*

**\*16. 16.** (ex \* 16. 8). Titti De Simone, Russo Spena, Sasso.

*Al comma 8 sopprimere le parole: anticipo delle iscrizioni e.*

**\*16. 17.** (ex\* 16. 55). Rusconi, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Marino, Squeglia, Lettieri.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* A decorrere dall'anno 2005 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro al fine di realizzare la generalizzazione della scuola per l'infanzia, per corrispondere a tutte le domande di tempo pieno e prolungato, per assicurare la piena gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i libri di testo scolastici, a partire dalle famiglie con redditi fino a 30 milioni di euro annui.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 ed il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**16. 18.** (ex 16. 74.) Villetti, Morgando, Russo Spena, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Sgobio, Agostini, Duilio, Cusumano, Boato, Pistone, Rosato.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Per l'anno 2005, al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

\* **16. 19.** (ex \*16. 37.) Rusconi, Stradiotto, Realacci, Molinari, Meduri, Fioroni, Lusetti, Reduzzi, Milana, Squeglia, Lettieri, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Per l'anno 2005, al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

\* **16. 20.** (\* 16. 79.) Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Per l'anno 2005, al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

\* **16. 21.** (\*16. 63. ) Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Intini, Boselli, Buemi.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Per l'anno 2005, al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

\* **16. 22.** (\*16. 68.) Mariotti, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Crisci, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Tolotti, De Simone, Oliverio, Tidei, Diana, Sgobio, Pistone, Mazzuca Poggiolini.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Per l'anno 2005, al fine di consentire ai Comuni di sostenere le maggiori spese in conseguenza della applicazione della legge n. 53 del 2003, in particolare per il costo dei nuovi obbligati al diritto-dovere dei 125.000 nuovi utenti all'anno, relativamente a mense scolastiche e trasporti, libri di testo, materiale didattico, arredamento, assistenza disabili e per

quanto compreso nel concetto di diritto-dovere, è stanziata la somma di 50 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

\* **16. 23.** (ex \*16. 15.) Cusumano, Mastella, Acquarone, De Franciscis, Montecuoello, Ostillo, Luigi Pepe, Potenza.

*Al comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 244 milioni di euro.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 24.** (ex 16. 49.) Titti De Simone, Colasio, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci, Mazzuca Poggiolini, Bulgarelli, Bimbi, Carra, Volpini, Gambale, Rusconi.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. — 1. Relativamente all'anno 2005, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per la costituzione di un fondo finalizzato ad un programma straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli situati sul territorio di zone soggette a rischio sismico.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adot-

tare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e predispone le linee operative di intervento nonché le modalità di attuazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione, per l'anno 2005, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002, come rifinanziata da ultimo dall'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.

**16. 01.** (ex 16. 034.) Villetti, Abbondanzieri.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. — 1. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 02.** (ex 16. 34.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Agostini, Russo Spena, Duilio, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Cusumano.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. — 1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri, relativi ai libri di testo effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso la scuola dell'obbligo, nel limite complessivo 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. L'attribuzione di tale contributo interesserà prioritariamente i redditi familiari fino a 30.000 euro annui. Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 03.** (ex 16. 33.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. — 1. Per garantire la fornitura gratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998, è autorizzata per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 la somma di 103, 291 milioni di euro.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari Esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 103.291;

2006: — 103.291;

2007: — 103.291.

**16. 04.** (ex 16. 60.) Bianchi Clerici, Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis. — 1. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge n. 448 del 98 per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1998.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**16. 05.** (ex 16. 015.) Sasso, Capitelli, Grignaffini, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Martella, Tocci.

#### (A.C. 5310-bis — Sezione 5)

#### ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 17.

*(Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali).*

1. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e

delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile ».

3. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 63-bis. (*Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro*). — 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

3-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 17.

(*Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali*).

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

**17. 1.** (ex 17. 2.) Russo Spena, Giordano, Pisapia.

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 100.000;

2006: — 100.000;

2007: — 100.000.

**17. 2.** (ex 17. 5.) Michele Ventura, Agostini, Guerzoni.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**17. 3.** (ex 17. 1.) Guerzoni, Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Gasperoni, Luseti, Innocenti, Marini, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino.

**(A.C. 5310-bis — Sezione 6)**

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**CAPO IV**

**INTERVENTI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE E SOCIALE**

**ART. 19.**

*(Gestioni previdenziali).*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,

ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**CAPO IV**

**INTERVENTI IN MATERIA  
PREVIDENZIALE E SOCIALE**

**ART. 19.**

*(Gestioni previdenziali).*

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

4. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo finalizzato all'assegnazione di contributi destinati alle casalinghe, che non svolgono attività lavorative e che non percepiscono nessun altro reddito pensionistico, ad esclusione delle pensioni o degli assegni

derivanti da cause di inabilità e invalidità, e il cui reddito familiare non sia superiore a 10.716,68 euro annui.

5. Il funzionamento del fondo di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa annua massima di due milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 2.000;

2006: — 2.000;

2007: — 2.000.

**19. 2.** (ex 19. 10.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, è dovuto, per un periodo di tre anni, nelle misure di seguito indicate, un contributo di solidarietà, a valere sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, ivi compresi i trattamenti pensionistici integrativi e complementari che assicurino prestazioni definite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124:

a) per importi mensili netti da 3.000 a 5.732 euro: 0,5 per cento;

b) per importi mensili netti da 5.733 a 7.750 euro: 1,5 per cento;

c) per importi mensili netti superiori a 7.751 euro: 3 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**19. 3.** (ex 19. 11.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito a norma dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è integrato per l'anno 2005 di 100 milioni di euro.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:*

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'8 per cento.

19. 1. (ex 19. 7.) Battaglia, Cordoni, Delbono, Sgobio, Alfonso Gianni, Ceremigna, Widmann, Montecuollo, Zanella, Giacco, Guerzoni, Gasperoni, Lusetti, Innocenti, Marini, Motta, Bellini, Trupia, Camo, Diana, Sciacca, Bottino, Frigato.

**(A.C. 5310-bis — Sezione 7)**

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 20.**

*(Trasferimenti all'INPS).*

1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:

a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;

b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri

per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

c) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di *handicap* grave di cui all'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

2. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordo-

muti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:

a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;

3) i minori oneri accertati nell'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di *handicap* grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;

b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 20.

*(Trasferimenti all'INPS).*

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'oc-

cupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **20. 044.** (ex 20. 26., 20. 25 e 28. 27) Campa, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Pinto, Mondello, Caligiuri, Lupi.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **20. 071.** (ex 26. 43, 28. 28, e 28. 027.) Delbono, Boccia, Burtone, Molinari, Realacci, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'ero-

gazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **20. 072.** (ex \* 28. 25). Peretti, Liotta, Romano, Mazzoni.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo

può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

\* **20. 073.** (ex 28. 06.) Saglia, Antonio Pepe.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (Istituzione Fondo in favore delle cooperative sociali). — 1. In attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, è istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-sociali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il Fondo è gestito da Sviluppo Italia SpA sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Il Fondo può essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

*Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:*

2005: — 15.000.

**20. 074.** (ex 28. 028.) Delbono, Boccia, Squeglia, Lettieri.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere i seguenti:*

ART. 20-bis. — (Rivalutazione delle pensioni al costo della vita). — 1. All'articolo

11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati ai sensi del medesimo comma e quelli accertati ».

ART. 20-ter. — (Incremento della deduzione per i redditi da pensione ai fini IRPEF). — 1. All'articolo 11, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, le parole: « pari a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 4.500 euro ».

ART. 20-quater. — (Copertura finanziaria). — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 20-ter si provvede mediante parte del gettito derivante dall'imposta sulle successioni e donazioni sui grandi patrimoni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:*

ART. 37-bis. — (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14

della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — (*Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie*). — 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma i sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso

l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma i con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione ditale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.

**20. 070.** (ex 29. 0134.) Mazzuca Poggolini, Morgando, Russo Spena, Ventura, Zanella, Sgobio, Agostini, Duilio, Pistone.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis. — (*Rivalutazione delle pensioni al costo della vita*). — 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: « Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti da-